

Sede: Piazza Municipio, n° 1 – 88069 Squillace (CZ)
Codice Fiscale: 00182160796
<http://www.comune.squillace.cz.it>
PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it

CITTÀ DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)



Settore Tecnico

Procedura telematica di gara aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

APPALTO DEL SERVIZIO DI:
“CONDUZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI SQUILLACE”

CIG: BAC27ECE8E

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI SQUILLACE	
	(Provincia di Catanzaro)	
	P.Iva: 00182160796	Rep. n°/2022
	Oggetto: Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti	
	di depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del	
	Comune di Squillace (CZ) - CIG:	
	SCHEMA DI CONTRATTO	
	L'anno duemilaventisei (2026), il giorno (.....) del mese di	
	 (.....) alle ore in Squillace, nella sede comunale,	
	avanti a me, dott., Segretario del Comune di Squillace, autorizzato	
	per legge al rogito dei contratti nell'interesse del Comune, senza l'assistenza	
	dei testimoni per espressa rinuncia fattami dalle parti, di comune accordo e	
	col mio consenso,	
	SONO COMPARSI	
	 nato/a a	
	il, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace	
	(P.Iva: 00182160796) domiciliato/a per la carica presso il Comune di	
	Squillace, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto	
	e nell'interesse del Comune di Squillace, da una parte e dall'altra:	
	 nato/a a	
	il, (C.F.), il quale interviene, nella	
	qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa/Società	
	con sede legale in (.....), via n.....,	
	partita iva, PEC:	
	1/22	

come risulta dal certificato in data di iscrizione alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante
sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

- con la Determinazione n. del si è disposto di procedere
all'affidamento dell'appalto ad oggetto il servizio di "Conduzione,
manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle
stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ)";
- con Determinazione n. del il servizio di cui trattasi,
veniva aggiudicato alla ditta al netto del ribasso d'asta
del% sull'importo posto a base di gara pari ad € 202.299,04
comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- la Ditta ha presentato la documentazione richiesta incluso il Piano Operativo
di Sicurezza (P.O.S.);

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso
formante unico contesto con la superiore narrativa:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'Impresa
con sede a (.....) in n., P.IVA:
....., l'appalto di "Conduzione, manutenzione, controllo e
custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento della
rete fognante del Comune di Squillace (CZ)".

Articolo 2 - Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato d'Oneri;

b) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

c) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;

d) ogni altro atto/documento allegato alla presente procedura;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 - Durata, penali e proroghe

1. Il Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti.

Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà naturalmente concluso senza necessità di ulteriori atti formali da parte dell'Amministrazione comunale.

2. In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di sanzioni amministrative da applicarsi da parte dell'Appaltante, così come riportate all'art. 39 del Capitolato d'Appalto. Le infrazioni potranno essere accertate dal Comando di Polizia Municipale

e dal personale dell'Ufficio Tecnico competente. Il Responsabile del Servizio dell'Ente appaltante procederà immediatamente alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante PEC al Responsabile del servizio designato dall'appaltatore, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di intervenire entro un'ora o presentare controdeduzioni entro 2 (due) giorni dal ricevimento. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte al Responsabile dell'Ufficio che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate. Le suddette sanzioni verranno, inoltre, applicate all'appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dell'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, in caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l'appaltante avrà diritto di rivalersi delle somme dovutegli sull'importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di quindici giorni, sotto pena di decadenza dell'appalto. Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentate. L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritta non pregiudica il diritto di rivalsa dell'appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il

diritto dell'Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto.

Se l'appaltatore non interviene nei tempi indicati a rimuovere il disservizio, l'Amministrazione Comunale, salva l'applicazione delle penali indicate ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato, è automaticamente autorizzata a rivolgersi ad altra Impresa, a spese dell'appaltatrice, in sostituzione di quest'ultima.

Per le infrazioni recidive di cui ai punti precedenti l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 Codice Civile per esclusiva colpa del gestore del servizio, con addebito di tutte le spese conseguenti alla risoluzione, anche per eventuali maggiori costi conseguenti ad ulteriore affidamento del servizio, fatta salva ogni azione di risarcimento per ulteriori danni. Restano salve le disposizioni di cui agli artt. 331 e 340 del Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la durata del contratto può essere modificata mediante proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara per l'individuazione del contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 4 - Pagamenti in acconto e saldo - interessi

1. Il Comune di Squillace provvede al pagamento all'appaltatore del corrispettivo tramite canone mensile, che risulta essere pari ad Euro oltre IVA al 10% di Euro per un totale complessivo di Euro

Con il pagamento del canone, dovendosi in ogni caso ritenere per accertato

che l'appaltatore abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi, si intenderanno remunerati tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e qualunque altra spesa necessaria o, comunque, propedeutica alla perfetta esecuzione del contratto, nonché qualsiasi altro onere inerente o conseguente a detta esecuzione.

2. I pagamenti delle rate mensili per l'espletamento dei servizi appaltati, saranno effettuati, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura elettronica accompagnata dagli opportuni giustificativi, a mezzo di regolare mandato di pagamento.

Come meglio specificato successivamente, l'appaltatore, ai sensi della vigente normativa, ha l'obbligo di indicare un conto corrente unico sul quale il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e sue ss.mm.ii., farà confluire tutte le somme relative all'appalto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari. L'appaltatore è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile.

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel

contratto.

Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera Raccomandata A/R o PEC dalla Stazione appaltante.

Questa ultima potrà altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico del Gestore della prestazione del servizio non adempiuta.

4. I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della Legge n. 40/2008, verranno liquidati a presentazione di fattura elettronica, a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio comunale competente sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabilite da contratto.

Servizi accessori e/o eventuali altri servizi da attivare successivamente a richiesta, saranno remunerati previo concordamento tra le parti e tenuto conto l'eventuale percentuale revisionale, fatto salvo il quinto d'obbligo.

5. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, dovuti a diretta responsabilità dell'appaltatore, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente contesterà l'inadempienza all'appaltatore e procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai 30 (trenta) giorni entro il quale il medesimo dovrà procedere a regolarizzare

tali adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale termine si procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti dei corrispettivi contrattuali, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore della somma accantonata non potrà essere effettuato fino a quando non sia stato accertato l'integrale assolvimento di tutti gli obblighi predetti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezione o riserva alcuna alla Stazione Appaltante, né ha titolo per richieste di indennizzi o risarcimenti. Qualora l'appaltatore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia provveduto al pagamento degli stipendi al proprio personale dipendente, relativi a mensilità già corrisposte, la Stazione Appaltante potrà procedere direttamente a tale pagamento prelevando le somme dal canone e dalle altre somme dovute a qualunque titolo all'appaltatore. La stessa ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi per qualsiasi ragione rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASP, dall'ARPACAL, dai Vigili del Fuoco, dall'Ispettorato del Lavoro e da ogni altra autorità competente in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione

sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari e connessi controlli sanitari.

Articolo 5 - Rimodulazione del contratto di appalto (Quinto d'obbligo)

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rimodulare il contratto di appalto. In tale evenienza la rimodulazione riguarderà oltre alla riorganizzazione del servizio dal punto di vista tecnico-operativo anche la modifica del corrispettivo pattuito in contratto comparando, comunque, l'ulteriore costo a quello offerto in gara. L'appaltatore non potrà vantare crediti o diritti nei confronti dell'Ente Appaltante per l'eventuale mancato utile derivante dalla differenza di quanto previsto per le prestazioni originarie appaltate e quelle effettivamente eseguite.

L'Ente appaltante si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche all'oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto. In tali casi l'appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell'ammontare complessivo del contratto di appalto.

Inoltre alla luce di possibili erogazioni di contributi, fondi, finanziamenti relativamente a servizi, attrezzature, automezzi, l'Ente Appaltante si riserva la modulazione dei servizi e delle forniture, anche attraverso la modifica del corrispettivo pattuito. Anche in tali casi l'appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell'ammontare

complessivo del contratto di appalto.

Articolo 6 - Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Garanzia Fidejussoria Definitiva n° emessa da “.....” con sede legale in Cap. in Via n° - C.F. e P.IVA: - Iscritta al n° dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione, in data per un importo di Euro (L’Affidatario possiede la seguente Certificazione).

2. Ai sensi dell’articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data della conclusione del servizio in oggetto e, comunque, fino alla data del verbale di riconsegna degli impianti da parte dell’appaltatore alla Stazione appaltante.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 7 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione e altro

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 107, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, con numero identificativo n°, emessa da “.....” con sede legale in Cap. in Via n. - C.F. e P.IVA: - Iscritta al n. dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione, in data per un importo di Euro al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore - e che prevede anche una garanzia di

responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori/servizi sino alla data di conclusione del servizio e comunque fino alla data del verbale di riconsegna degli impianti da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante, per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dal comma 10 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, pre-videnza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 9 - Adempimenti in materia antimafia

1. L'Amministrazione ha richiesto, nei modi prescritti dalla legge, la richiesta di comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011. (Giusto prot. n°).

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

1bis. L'appaltatore è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) della Prefettura di (.....), dal al

2. L'appaltatore si obbliga di fornire in fase di esecuzione dell'appalto in oggetto, all'amministrazione committente, per l'inoltro della richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art 84 del D.Lgs n. 159/2011, i dati di tutte le imprese, anche impresa artigiana, in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa con cui la stessa intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di prestazioni non inquadrabili nel subappalto, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo.

3. L'appaltatore si impegna ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo.

L'amministrazione committente ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati.

L'Amministrazione committente procederà alle verifiche ed acquisizioni delle informative antimafia di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo n. 159/2011 per tutti gli affidamenti e sub-affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane, per importi anche inferiori ad Euro 150.000,00 ed anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto ed in parti-

colare alle tipologie sopra indicate, nonché di segnalazione alla Prefettura di tutte le circostanze identificate come possibili anomalie nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore si obbliga di inserire la medesima clausola di risoluzione, anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti dell'aggiudicatario o del contraente, con l'espressa previsione che in tali ipotesi l'Ente committente procederà automaticamente alla revoca dell'appalto o all'autorizzazione del sub-contratto e del sub-affidamento.

4. L'appaltatore si obbliga di riferire tempestivamente all'amministrazione committente, che ne darà immediata comunicazione alla Prefettura territorialmente competente, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altre utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria. L'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto di appalto in caso d'inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria dell'obbligo di informazione e di denuncia di cui al punto precedente.

Articolo 10 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per l'eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del

D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 40 del Capitolato d'Appalto.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

a) qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

b) qualora l'appaltatore non rispetti le disposizioni del Capitolato d'Appalto o le disposizioni contenute nei documenti di gara o impartite dal RUP.

Articolo 11 - Domicilio

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso n. nel Comune di (CZ), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 12 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità e di Legge.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice *[gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto]*.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Squillace - Settore Tecnico, "codice univoco ufficio" IPA 01TBTX, e con liquidazione a 30 giorni dall'emissione della stessa, salvo casi particolari a norme di legge. Le fatture dovranno indicare il numero di repertorio del presente atto, il CIG: secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché il CUP, se previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR n. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 13 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi

	finanziari	
	L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.	
	Articolo 14 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
	L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.	
	L'appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.	
	Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.	
	L'appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.	
	A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme	
	17/22	

ricevute in conto o a saldo i signori:

a) nato/a a

..... il, (C.F.),

e residente a (.....), in via n.....;

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

• Agenzia:

• Sede legale:

• Numero conto corrente:

• IBAN:

come comunicato nella nota giusto prot. n° del

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 15 - Capitolato d'Appalto

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato d'Appalto.

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto.

Articolo 16 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5,00 ed il 15,00 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.n.

36/2023.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale e per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Catanzaro.

Articolo 17 - Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. È possibile subappaltare il servizio, nei limiti consentiti dalla Legge e dalle disposizioni impartite dall' art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 18 - Anticorruzione e Codice di comportamento

Nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, il personale dell'affidatario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché del nuovo Codice di comportamento approvato da questa.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in ordine al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione di rapporti di lavoro, il legale rappresentante dell'impresa attesta di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune per il triennio dalla cessazione del rapporto. L'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto attesta di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 19 - Spese contrattuali e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e di registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 20 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/23.

Art. 21 - Dispensa lettura allegati

Le parti mi dispensano espressamente dal dare lettura degli allegati che dichiarano di conoscere.

Art. 22 - Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 24 della Legge 07/08/1990. n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del DEC o del RUP sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

Articolo 23 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Squillace, quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da persona di mia fiducia, che è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. pagine.

Ne è data lettura alle parti, che lo confermano e lo sottoscrivano in modalità cartacea di n. 2 (due) copie, tramite apposizione di firma ed in modalità digitale.

Per l'Amministrazione

Per l'Impresa

.....

.....

Il Segretario Rogante

.....